

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5

Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche

Pubblicazione: B.U. Umbria n. S.o. n. 2 al n. 6 del 03/02/2010

Contenuti della legge

La legge disciplina modalità e criteri per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

La regione sulla base di quanto stabilito dalla legge svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle competenze previste dalla legge e promuove un'adeguata formazione in materia sismica

La legge delega le funzioni di controllo e vigilanza alle Province, mentre la Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento e il controllo e la vigilanza sulle opere di propria spettanza. In Umbria sono 18 i territori comunali che ricadono nelle zone ad elevata sismicità (Zona 1), 51 quelli classificati a media sismicità (Zona 2) e 23 a bassa sismicità (Zona 3).

Ai Comuni sono riservate competenze nel settore della pianificazione urbanistica a livello comunale.

Le nuove disposizioni si applicano ai lavori di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, manutenzione straordinaria, restauro e varianti sostanziali.

Attuazione della legge

In data 4 giugno 2010 con le delibere n. **815, 816, 817** la Giunta regionale ha approvato la modulistica per la presentazione delle pratiche da parte dei tecnici, le modalità di controllo sui progetti e in corso d'opera e metodologie di calcolo del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti previsto dall'art. 19.

L'emanazione di tali provvedimenti si è resa necessaria per l'avvio delle nuove procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5/2010 sono delegate alle province di Perugia e Terni e quindi dare attuazione alla stessa legge.

Successivamente con la **L.R. 3 agosto 2010 n. 17 “Modificazioni della legge regionale 5/2010 (disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)”** viene modificato l'art 18 della L.R.5/2010, le modifiche riguardano il primo comma dell'articolo 18 relativo alle disposizioni sulle opere assoggettate a collaudo statico. Con l'eliminazione dei casi originariamente esclusi (interventi di riparazione o interventi locali che interessino elementi isolati nonché quanto altro individuabile in seno agli interventi edilizi) **si prevede, per tutti gli interventi ricadenti nel disposto normativo, il collaudo statico**, e viene **eliminata la facoltà della Giunta di individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo**. Si ribadisce, quindi, la finalità del collaudo (accertamento che l'intervento realizzato sia conforme al progetto autorizzato o depositato) e che **il collaudo sia eseguito, di regola, in corso d'opera**, tranne casi particolari in cui gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

Dopo le modifiche introdotte con la **L.R. 3 agosto 2010 n. 17**, con la quale viene modificato l'art 18 (collaudo statico), la **legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali”** la cui entrata in vigore, (ai sensi dell'art. 145, è al 22 settembre 2011) apporta ulteriori modifiche.

Le modifiche introdotte, pur lasciando inalterata l'impostazione generale, apportano profondi

cambiamenti alle procedure operative ed attuative della Legge 5/2010, rendendo inutilizzabili di fatto quelle prodotte nel 2010 (DGR nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010), che comunque continuano a valere ed essere utilizzabili fino alla definizione ed approvazione delle nuove.

Inoltre l'aver inserito una nuova categoria quale "Interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità", dei quali l'Umbria è la prima Regione italiana ad occuparsi, determina non solo una severa ed attenta analisi e condivisione con tutti gli *stakeholders*, nel pieno rispetto delle normative nazionali, ma anche un diverso scenario operativo a cui tutti gli addetti ai lavori (pubblici e privati) dovranno attenersi.

La suddetta categoria incide altresì non solo sulle procedure di autorizzazione/deposito, modificando l'iter, le procedure e la modulistica relativa alla presentazione delle pratiche, ma anche:

su tutto l'impianto del "rimborso forfettario" di cui all'art. 19 della LR 5/2010;

sulle procedure sul controllo dei progetti;

sulle procedure e l'attuazione di verifiche in loco sui cantieri.

Per la definizione di queste nuove procedure sono stati avviati incontri con le Province di Perugia e di Terni e sono state elaborate bozze di documenti relativi a:

- definizione degli "interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità" per nuove costruzioni e per costruzioni esistenti, ex art. 7, comma 3, lett. a bis) della LR 5/2010;
- definizione dei nuovi gruppi e categorie di intervento, in relazione alla classe d'uso dell'opera, su cui impostare il "rimborso forfettario" e i "criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera";
- definizione dei criteri per il "rimborso forfettario" ex art. 19 della LR 5/2010;
- definizione dei "criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera";
- ulteriore specifiche/individuazione degli interventi non soggetti ad autorizzazione o a preavviso scritto ex art. 7, comma 3, lett. a) della LR 5/2010;
- modifica dei modelli di presentazione dell'istanza di deposito o di autorizzazione;
- aggiornamento dell'individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto, ex art. 7, comma 3, lett. b) della LR 5/2010.

In capo alla Regione è anche prevista la promozione di adeguata formazione in materia sismica, in relazione a ciò è stato avviato il percorso formativo "Nuove norme tecniche per le costruzioni" –

I° step, tenutosi presso il Consorzio Villa Umbra dal 13 gennaio al 10 febbraio 2010 (26 ore). Il percorso potrà essere ulteriormente sviluppato, in accordo con le schede di rilevazione, da un II° step (*Follow Up*).

Viene inoltre stabilito che la regione favorisce indagini per la valutazione del rischio finalizzate alla definizione del programma annuale prevenzione sismica in base legge regionale 18/2002 (art. 3).

Nel frattempo, le attività di prevenzione sismica sull'intero territorio nazionale sono in corso di organizzazione secondo le disposizioni (e le disponibilità finanziarie) dell'OPCM 13.11.2010 n.3907 con la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione dei contributi e le specifiche tecniche per l'accesso agli stessi.

La Regione per gli interventi di microzonazione e di prevenzione del rischio sismico, fa riferimento alla DGR 452 del 9 maggio 2011 "Interventi di prevenzione del rischio sismico" Approvazione del Programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010 "Interventi per la prevenzione del rischio sismico"-Annualità 2010."

Successivamente, mentre la microzonazione sta attuandosi attraverso determinazioni dirigenziali, gli interventi di prevenzione sismica sulle strutture sono stati avviati con la DGR 982 del 12 settembre 2011 "D.G.R. n. 452 del 09/05/2011: interventi di prevenzione del rischio sismico ex art. 2, comma 1, lett b) dell'OPCM n. 3907/2010 "Approvazione graduatoria interventi finanziati".

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5
Controllo di attuazione al 31/12/2011

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
Giunta regionale			DGR	Promozione di adeguata formazione in materia sismica (art. 2 comma 1)	Non previsti	Avviato il percorso formativo "Nuove norme tecniche per le costruzioni" – I° step, tenutosi presso il Consorzio Villa Umbra dal 13 gennaio al 10 febbraio 2010 (26 ore). Il percorso potrà essere ulteriormente sviluppato, in accordo con le schede di rilevazione, da un II step (follow Up)
Giunta regionale			DGR	Favorire indagini per la valutazione del rischio finalizzate alla definizione del programma annuale prevenzione sismica in base legge regionale 18/2002 attuato con opcm 3907 del 2010 (art. 2 comma 2)		DGR 452 del 9 maggio 2011 "Interventi di prevenzione del rischio sismico" Approvazione del Programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010; DGR 982 del 12 settembre 2011 "D.G.R. n. 452 del 09/05/2011: interventi

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5
Controllo di attuazione al 31/12/2011

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
						di prevenzione del rischio sismico -Approvazione graduatoria interventi finanziati"
Giunta regionale				Delega alle Province funzioni amministrative concernenti opere per il consolidamento degli abitati (Art. 4 comma 1)		Gli Uffici regionali sono al lavoro per trasferire alle Province la documentazione necessaria alla gestione tecnica ed amministrativa delle attività.
Giunta regionale			DGR	Individuazione dei criteri per definire il finanziamento annuale a titolo di contributo da ripartire tra le province ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate (art. 19 comma 6)		Al momento il contributo regionale è quello originariamente previsto dalla LR 61/81 con la quale si è operato il primo trasferimento delle materie di vigilanza e controllo in zona sismica alle Province di Perugia e di Terni.
Giunta			DGR	Procedimenti relativi ad interventi in zone sismiche, la Giunta nelle	Entro cento venti giorni dalla	

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5
Controllo di attuazione al 31/12/2011

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
regionale				opere e nelle costruzioni in zona sismica provvede all' - Individuazione degli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità; - individuazione interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità - Individuazione dei casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale (Art. 7 comma 3)	pubblicazione della presente legge (rientra adempimento nelle norme finali) o norme di prima attuazione	Delibera Giunta regionale 4 giugno 2010, n. 817
Giunta regionale			DGR	Stabilisce criteri e modalità di: - controllo dei progetti sottoposti all'autorizzazione sismica per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione - di controllo a campione sui progetti nelle zone a bassa sismicità depositati	Entro cento venti giorni dall'entrata in vigore della legge (rientra nelle norme finali)	Delibera Giunta regionale 4 giugno 2010 n.816

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5
Controllo di attuazione al 31/12/2011

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
				in relazione alle classi d'uso delle costruzioni - controllo ispettivo in corso d'opera sulle costruzioni (art.15 comma 5)		
Giunta regionale			DGR	- Stabilisce i criteri per la definizione dell'importo forfettario e le modalità di versamento che sono poi stabiliti dalle province - Stabilisce gli ulteriori casi oltre quello dei progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi per i quali non è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per le spese per lo svolgimento di attività istruttorie, conservazione dei progetti stabilite dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo - Gli altri casi in cui è corrisposto in maniera	Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge	Delibera Giunta regionale 4 giugno 2010 n.816

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5
Controllo di attuazione al 31/12/2011

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
				ridotta: a) (Art.19 comma 2 e 3)		
DISPOSIZIONI FINALI						
Giunta regionale			DGR	Adozione dei modelli per; - richiesta per il rilascio della autorizzazione sismica; (Art. 9 comma 1) - di preavviso scritto e deposito di progetti nelle zone a bassa sismicità; (art.10 comma 1) - attestazione di certificato di rispondenza; (art. 12 comma 1) - dichiarazione di asseverazione (art. 13 comma 1)	Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge	Delibera Giunta regionale 4 giugno 2010 n.815
Giunta regionale			DGR	Adeguamento della struttura organizzativa competente in materia sismica per l'attuazione dei compiti e delle funzioni previste dalla presente legge (art. 21 comma 3)	Non Previsti	Struttura composta da un Responsabile di Sezione e una sola unità (Geometra, fascia C), in organico dal Febbraio 2011)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5
Controllo di attuazione al 31/12/2011

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI

FUNZIONI DELLE PROVINCE						
	Province			Costituzione di uffici di vigilanza e controllo territoriali decentrati (art. 4 comma 4)	Entro cento venti giorni dalla pubblicazione della presente legge	La Provincia ha previsto un Servizio controllo costruzioni e protezione civile
	Province			Trasmissione alla Giunta regionale di un rendiconto dettagliato su attività vigilanza e controllo, sull'ammontare delle entrate derivanti da rimborsi forfettari, delle spese di gestione, dei costi di gestione e del personale (art. 19 comma 5)	Entro il 30 marzo di ogni anno	Non è stato trasmesso nessun rendiconto in quanto il termine previsto dalla legge all'articolo 19 comma 5 non è ritenuto congruo per rendicontare l'ammontare dell'entrate derivanti dai rimborsi forfettari relativi all'anno solare precedente